



## Legge di Bilancio 2021: analisi di tutte le novità in materia di lavoro

La Legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322, è stata approvata senza troppe variazioni rispetto alla bozza originale.

Numerose sono le disposizioni in materia di lavoro in essa contenute, anche in considerazione del particolare periodo storico e degli effetti sull'occupazione causati dalla pandemia da virus Covid-19.

Alle misure che confermano e proseguono quelle già attuate nel 2020 nell'ottica emergenziale, se ne aggiungono alcune di particolare rilievo.

### Misure di integrazione salariale e esonero contributivo

Continua la stagione delle misure di integrazione salariale purtroppo alla causale Covid-19. La Legge di Bilancio prevede, a far data dal 1° gennaio 2021, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di **12 settimane**.

A differenza di quanto previsto negli ultimi interventi in materia, detto periodo di 12 settimane è gratuito e quindi non soggetto ad alcun "ticket" da calcolare sul fatturato e dovrà essere collocato in un arco temporale che varia in base alla tipologia di ammortizzatore sociale al quale accede il datore di lavoro, come riportato nella seguente tabella:

Tipo di intervento	Periodo di collocazione
Cassa Integrazione Ordinaria	01/01/2021 - 31/03/2021
Assegno Ordinario / Cassa Integrazione in deroga	01/01/2021 - 30/06/2021

Viene invece riproposto il meccanismo che prevede l'assorbimento dei periodi di integrazione già richiesti e autorizzati che, se collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, saranno imputati alle nuove 12 settimane previste.

### FSBA verrà finanziato con uno stanziamento di 900 milioni di euro.

In riferimento ai **soggetti interessati**, i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

Le **domande di accesso** ai trattamenti in esame devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021.

### Esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i predetti trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** a loro carico (con esclusione dei premi dovuti all'INAIL) per un ulteriore periodo massimo di **8 settimane**, fruibili entro il 31 marzo 2021. Viene pertanto riproposto l'esonero ex art. 3 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 che spetta nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 da riparametrare e applicare su base mensile.

L'art. 1, c. 307, della Legge di Bilancio conferma la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto presentando contestualmente la domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.



## Cuneo fiscale

Come noto, il DL 3/2020 conv. in L. 21/2020, ha previsto particolari misure per la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, attraverso un sistema duale:

- un trattamento integrativo in busta paga per i redditi fino a € 28.000 (art.1);
- un'ulteriore detrazione fiscale per i redditi da € 28.000 a € 40.000, sperimentale fino al 31 dicembre 2020 (art. 2).

Per effetto della sostituzione dell'art. 2, c. 2, DL 3/2020 conv. in L. 21/2020, diventa strutturale anche l'ulteriore detrazione prevista per i lavoratori con reddito tra € 28.000 e € 40.000, mentre il trattamento integrativo, come inizialmente previsto, sarà riconosciuto per l'intero anno per un importo di € 1.200.

## Divieto di licenziamento

Viene esteso al 31 marzo 2021 il **divieto** di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso) stabilito per il periodo emergenziale da virus Covid-19. Il divieto era già stato prorogato al 31 gennaio 2021. Rimangono sempre ammesse le seguenti ipotesi: **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, fallimento** quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione, ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

## Esonero contributivo assunzioni under 36

L'art. 1, c. 10, L. 178/2020 prevede per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, la riduzione per **36 mesi** dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati. L'esonero è pari al 100% ed è valido per un massimo di € 6.000 su base annua e riguarda assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni (35 anni e 365 giorni) alla data della prima assunzione incentivata.

## Esonero contributivo assunzione donne lavoratrici

Viene previsto in via sperimentale ed esclusivamente per il biennio 2021-2022, un **esonero contributivo totale**, nel limite massimo di € 6.000 annui, in favore dei datori di lavoro che assumano donne, anche in somministrazione.

Ancora una volta non si tratta di una nuova misura bensì dell'estensione dell'esonero contributivo di cui all'art. 4 L. 92/2012, applicato però nella **misura del 100%**.

L'esonero si applica anche alle trasformazioni di contratti di lavoro originariamente stipulati a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato ed in questo caso il periodo di fruizione dell'esonero si estende da 12 fino a 18 mesi.

Per poter beneficiare dell'esonero l'assunzione deve implicare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. L'esonero si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

## Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti

Viene istituito, con una dotazione finanziaria iniziale di € 1.000.000.000 per il 2021, il Fondo per l'esonero parziale dai contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti dai lavoratori autonomi



e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a € 50.000 e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 di almeno il 33%. Si dovranno attendere uno o più decreti del ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero.

### Esonero contributivo settore sport

E' previsto un esonero contributivo in favore del settore sportivo dilettantistico. A tal fine è costituito un Fondo con una dotazione per gli anni 2021 e 2022 per la contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo instaurati dalle federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva ma anche associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'esonero, anche parziale, si applica al versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione dovuta.

### Sospensione versamenti settore sport

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020 sono sospesi: i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte** che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini dei versamenti relativi all'**IVA** in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; i termini relativi ai versamenti delle **imposte sui redditi** in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

### ISCRO

Per il triennio 2021-2023, viene istituita l'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diversa dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53, c. 1, DPR 917/86).

Possono fruire dell'indennità, per una sola volta nel triennio, i soggetti che:

- non sono né titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda;



- hanno dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

L'indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle Entrate e viene erogata dall'INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di € 250 a un massimo di € 800 al mese. La domanda per accedere all'indennità deve presentata, in via telematica, all'INPS, entro il termine decadenziale del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

## Rinnovo contratti a tempo determinato

L'art. 1, c. 279, della Legge di Bilancio proroga fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur in assenza delle condizioni previste (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015), vale a dire le seguenti causali:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

La disposizione, pertanto, applicandosi esclusivamente alle fattispecie di rinnovo o proroga del contratto, obbliga il datore di lavoro ad inserire la motivazione qualora si tratti di primo contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi.

Sul piano operativo infine giova ricordare che la data del 31 marzo 2021 rappresenta la scadenza per formalizzare il rinnovo o la proroga, fermo restando che la durata del rapporto può protrarsi anche oltre tale termine, naturalmente nel rispetto del limite dei 24 mesi cumulativi.

## Maternità e congedi

L'art. 1, c. 23, della Legge di Bilancio prevede l'incremento di € 50.000.000, per il 2021, del Fondo destinato al sostegno delle misure organizzative per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un prossimo decreto interministeriale dovrà stabilire le modalità di attribuzione delle risorse.

A queste misure si aggiungono ulteriori interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità, in particolare:

- per ogni anno del triennio 2021-2023, è concesso un contributo mensile pari a € 500 netti alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%. I criteri di individuazione dei beneficiari, di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, saranno definiti con decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio;
- la durata del **congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore** dipendente viene incrementata da 7 a 10 giorni per l'anno 2021.

## Assegno unico per la famiglia (ex assegni nucleo familiare)

In materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, la Legge di Bilancio prevede l'istituzione di un Fondo per l'assegno universale e per i servizi alla famiglia. Dal 1° luglio 2021 dovrebbe entrare in vigore l'assegno unico per i figli in luogo degli assegni familiari (ANF). Ciascuna famiglia, riceverà per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza, fino al 21 anno di età, un assegno mensile, con una maggiorazione per i figli successivi al secondo. L'importo dell'assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata



in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente ISEE. L'importo dell'assegno unico per i figli ammonta a € 200 per ciascun figlio a seconda del valore del coefficiente ISEE.

Per le modalità di ottenimento e per conoscere gli aspetti di dettaglio, anche gli importi definitivi, si attendono appositi decreti attuativi.

## Opzione donna, APE sociale e anzianità periodi part-time

Sul fronte pensionistico rileviamo la proroga della **c.d. Opzione donna** e la conferma a tutto il 2021 della sperimentazione della **Ape sociale**.

Viene inoltre previsto che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi (part time verticale e ciclico) è riconosciuto interamente utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. In altre parole, anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell'anzianità utile alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico, previa domanda da parte dell'interessato corredata da idonea documentazione.

## Credito di imposta lavoro agile

La disposizione, di natura propriamente fiscale, assume particolare rilevanza nell'ottica dell'adozione sempre più diffusa di modalità di lavoro agile.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali è infatti riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 15%** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile (art. 18 L. 81/2017).

## Giornalisti

Gli incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione previsti dalle disposizioni legislative statali in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi, si applicano ai dipendenti iscritti all'INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

## Lavoratori esposti all'amianto

A partire dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all'amianto, attraverso il Fondo per le **vittime dell'amianto** si riconosce una prestazione aggiuntiva nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL.

## Programma GOL

Viene istituito, con una dotazione finanziaria di € 233.000.000 per il 2021, un programma nazionale denominato "*Garanzia di occupabilità dei lavoratori*" (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASPI e dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Il programma nazionale prevede la presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio (art. 20 D.Lgs. 150/2015).

Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL, per l'anno 2021, l'**assegno di ricollocazione** (art. 23 D.Lgs. 150/2015), è riconosciuto nel limite di € 267.000.000 per il medesimo anno dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione:



- collocazione in cassa integrazione guadagni (art. 1, c. 136, L. 205/2017);
- sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività (art. 44 DL 109/2018 conv. in L. 130/2018);
- percezione della NASPI e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre 4 mesi.

Saranno definiti i tempi, le procedure, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione. La misura è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee.

## Lavoratori fragili

Sono estese fino al **28 febbraio 2021** le misure a **tutela dei lavoratori fragili** e dei **lavoratori con disabilità grave** previste dal DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 (Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell'esercizio dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile anche attraverso l'adibizione a **diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

## Incremento risorse apprendistato

Le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro sono incrementate nella seguente misura: 130 milioni nel 2021 e 125 milioni nel 2022.

Per quanto riguarda l'apprendistato di I livello è previsto un esonero contributivo per i contratti stipulati nel 2021 da datori di lavoro con meno di 10 dipendenti.

## Lavoratori marittimi e del settore della pesca

A favore dei lavoratori marittimi (art. 115 Cod. Nav.) imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 250/58), nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e ai pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/95), che sospendono o riducono l'attività lavorativa o che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso un **trattamento di sostegno al reddito**, per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il trattamento è incompatibile con i nuovi trattamenti di integrazione salariale, con le prestazioni di cassa integrazione in deroga e con le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (DM 3 febbraio 2016 n. 94343) e di altri Fondi di solidarietà bilaterali (D.Lgs. 148/2015).

La condizione di spettanza della predetta misura è aver subito una riduzione del reddito del primo semestre 2021 almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019. La determinazione del reddito di riferimento deve avvenire secondo il principio di cassa inteso come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca nella misura di €40 netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa né al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.

La Legge di Bilancio provvede inoltre al consueto rifinanziamento delle indennità previste per la **sospensione obbligatoria** delle attività di pesca, il cosiddetto "fermo pesca".



## Rientro di cervelli

Viene esteso l'**allungamento temporale di 5 anni** del regime fiscale agevolato dei cosiddetti **lavoratori rimpatriati**, la misura per il rientro dei cervelli, anche ai lavoratori già iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**), che sono ritornati in Italia **prima del 2020** e che al 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario i quali, altrimenti, sarebbero stati esclusi. La misura si applica ai lavoratori altamente qualificati rientrati prima del 2020 e il lavoratore deve essere proprietario, o deve esserlo diventato, di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al rientro o nei 12 mesi precedenti, ovvero ne deve essere divenuto proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione. In mancanza della predetta condizione il beneficio fruito dovrà essere restituito.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.